

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1918 del 27 novembre 2017

Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali.

[Veterinaria e zootecnica]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva il progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche locali (PPL) assegnando all'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" un contributo pari ad € 130.000,00 (centotrentamila/00.=) da imputarsi al capitolo di spesa n. 103306.
--

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La Comunità Europea, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti dal luogo di produzione primaria fino alla commercializzazione ha adottato, attraverso i regolamenti comunitari denominati "pacchetto igiene", una strategia integrata con l'obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. La registrazione degli stabilimenti e la responsabilità degli operatori, unitamente ai controlli ufficiali, all'autocontrollo e all'adozione di buone prassi di produzione, costituiscono i cardini di questo nuovo quadro normativo.

Le linee guida nazionali relative all'applicazione di tale normativa comunitaria identificano differenziati percorsi e differenziati requisiti igienico-sanitari di produzione degli alimenti, a seconda che si tratti di prodotti destinati alla commercializzazione in ambito comunitario, oppure alla produzione di alimenti caratterizzati da specifiche condizioni, quali l'ambito di vendita locale, la vendita diretta (dal produttore al consumatore) e la produzione di piccoli quantitativi (una parte non prevalente della produzione).

La Regione del Veneto ha riconosciuto l'importanza di quel patrimonio di produzioni locali, che seppur caratterizzate dal ridotto ambito commerciale di vendita e dalla scarsa rilevanza produttiva, rappresentano un significativo elemento di preservazione del territorio, caratterizzazione geografica e tutela occupazionale, in particolar modo per quelle zone a ridotto significato zoeconomico. Tali realtà sono rappresentate non solo dagli agriturismi e dalle malghe, ma anche dalle piccole produzioni locali (PPL) ossia quelle realtà produttive di piccole dimensioni in cui avviene, ad integrazione del reddito aziendale, la lavorazione "in azienda" e vendita di un quantitativo limitato, in termini assoluti, delle proprie produzioni. In considerazione di tale realtà produttiva veneta, connotata da significativi aspetti di localizzazione, tipicità e tradizionalità, si è ritenuto necessario utilizzare la flessibilità prevista dalle norme comunitarie per tali piccole produzioni locali - PPL, nel pieno rispetto del principio di tutela del consumatore.

La Giunta Regionale del Veneto, con proprie deliberazioni n. 2016/2007, n. 1892/2008, n. 2280/2010, n. 1526/2012 e n. 1070/2015 ha stabilito una procedura *ad hoc* per la lavorazione e la vendita di tali prodotti, definendo nel contempo standard strutturali e gestionali minimi, finalizzati ad aumentare la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti. La Regione del Veneto quindi ha previsto principi e regole per la produzione e commercializzazione di PPL da parte delle piccole aziende agricole, a condizione che tali produzioni rappresentino necessariamente un'integrazione del reddito del produttore e che la commercializzazione si intenda limitata ai prodotti derivati esclusivamente dalla produzione primaria aziendale.

Nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, approvato con D.G.R. 749 del 14 maggio 2015, è stato, conseguentemente, inserito il "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali" finalizzato ad attivare un piano di monitoraggio microbiologico e chimico sulle produzioni di nicchia (PPL), comprese quelle di malga, con la finalità di individuare gli "indicatori chiave" di sicurezza alimentare ad uso degli operatori del settore.

Detto progetto è stato successivamente approvato con D.G.R. n. 2799 del 29/12/2014, relativamente all'anno 2015, e n. 2173 del 23 dicembre 2016, per l'anno 2016, affidandone l'esecuzione all'Azienda Ulss n.2 - Marca Trevigiana -Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Sanità Animale - Distretto di Asolo (TV) in quanto ha collaborato sin dall'inizio nelle attività collegate alle piccole produzioni locali ed ha maturato competenza ed esperienza altresì nella gestione dei controlli ufficiali nel settore, avendo nel territorio di competenza oltre cento aziende registrate per la produzione di prodotti "PPL".

Al fine di continuare ed implementare le attività di cui al precedente paragrafo si ritiene indispensabile adottare, anche per il corrente esercizio, il progetto pervenuto con nota prot. 434040 del 17/10/2017 (ns. prot. n. 434040 del 17/10/2017) dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" -Servizi Veterinari - Distretto di Asolo (TV), di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per l'espletamento delle attività previste dal "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali" di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si prevede di assegnare, a favore dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana", un contributo massimo di euro 130.000,00 (centotrentamila/00.=)

Tutto ciò premesso, viene determinato in euro 130.000,00 (centotrentamila/00.=) il contributo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103306 ad oggetto "Azioni regionali a favore delle piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico - trasferimenti correnti (art. 88, L.R. 30/12/2016, n. 30) del bilancio di previsione 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il "Libro Bianco sulla sicurezza alimentare" della Commissione Europea 12 gennaio 2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852, 853, 854, e 882/2004 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 2016/2007 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1892/2008,

VISTA la D.G.R. n. 2280/2010;

VISTA la D.G.R. n. 1526/2012;

VISTA la D.G.R. n. 2799/2014;

VISTA la D.G.R. n. 749/2015;

VISTA la D.G.R. n. 1070/2015;

VISTA la D.G.R. n. 2173/2016;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017;

VISTA la D.G.R. n. 108 del 7.02.2017.

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali", pervenuto all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare nota prot. 434040 del 17/10/2017 (ns. prot. n. 434040 del 17/10/2017) dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" -Servizi Veterinari - Distretto di Asolo (TV), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di assegnare all'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" un contributo massimo pari ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per l'implementazione del progetto di cui al precedente punto 2;
4. di determinare in euro 130.000,00 (centotrentamila/00), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103306 ad oggetto "Azioni regionali a favore delle piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico - trasferimenti correnti (art. 88, L.R. 30/12/2016, n. 30) del bilancio di previsione 2017;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.